

Trento, 13 luglio 2022
MR/lb

Egregio Signor
arch. Ossanna Lorenzo
Assessore agli Enti locali
Regione
Autonoma Trentino- Alto
Adige/Südtirol

Egregio Signor
dott. Andreas Schatzer
Presidente
Consiglio dei Comuni
della Provincia di Bolzano

interoperabilità PITRE

OGGETTO: disegno di legge regionale concernente 'Assestamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Sudtirolo per gli esercizi finanziari 2022-2024' relativamente alle disposizioni in materia di enti locali (art. 1 e art. 2) come integrate e modificate rispetto al testo precedentemente esaminato: espressione relativo parere ai sensi dell'art. 3 della L.R. 1/2011

Egregio Assessore,
con la presente La informo che il Consiglio delle autonomie locali, nella seduta del 13 luglio 2020 ha esaminato, corrispondendo alla Sua specifica richiesta formulata con nota ns protocollo 628 dd 30/06/2022, gli articoli 1 e 2 del DDL di cui all'oggetto, esprimendo


parere favorevole alle disposizioni introdotte rispetto al testo originario già esaminato da codesto Organismo, con le osservazioni di seguito riportate.

In relazione al disposto di cui all'art. 1 comma 1 lettera a) si coglie con favore l'adeguamento delle indennità di carica di Sindaci, ViceSindaci e Assessori comunali.

Il duro lavoro a cui i nostri Amministratori quotidianamente sono chiamati dalla cittadinanza e le connesse responsabilità riteniamo abbiano così ottenuto un riconoscimento.

Vale qui la pena segnalare anche che, ai sensi dell'articolo 5 del Codice regionale degli Enti locali "*Nei comuni privi di figure dirigenziali, oltre al segretario comunale, lo statuto può prevedere disposizioni che, anche rinviando a norme regolamentari di carattere organizzativo, attribuiscono al sindaco, agli assessori o all'organo esecutivo il potere di adottare atti anche di natura tecnico-gestionale. Sono in ogni caso riservate al sindaco le funzioni di natura gestionale a esso attribuite dalla vigente legislazione, con facoltà dello stesso di delegarle agli assessori, ai dirigenti o ai responsabili dei servizi individuati secondo il regolamento di organizzazione*", spesso il Sindaco agisce anche quale dipendente pubblico sopperendo alle carenze di organico tipiche delle piccole Municipalità.

Si ricorda, inoltre, che un Sindaco, oltreché capo dell'Amministrazione è anche Ufficiale di Governo.



Diverse sono le Responsabilità assegnate al Sindaco.

A titolo esemplificativo, certo non esaustivo:

- è autorità di protezione civile comunale (art. 35 L.P. 9/11);
- è autorità sanitaria locale;
- esercita le attribuzioni di autorità locale di pubblica sicurezza nei comuni dove non esiste un ufficio di pubblica sicurezza (art. 1 TULPS);
- è Ufficiale di polizia giudiziaria nei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza (art. 57 del codice di procedura penale).

Il gravoso impegno richiesto ai nostri Amministratori è di tutta evidenza come lo è anche il grande livello di responsabilità assegnata: sempre più vediamo ridotto il numero di persone disposte a dedicarsi alla Comunità quale Amministratore pubblico; lo vediamo attraverso la riduzione del numero dei candidati alle competizioni elettorali ed in alcuni casi, nella vera e propria assenza di persone disposte a candidare.

Tornando al merito della proposta presentata ed allacciandomi alle osservazioni presentate dall'Organismo che ho l'onore di presiedere, Le segnalo che il Consiglio delle autonomie locali, ha chiesto:

- di stabilire che a decorrere dall'anno 2024, anche il Sindaco del Comune Capoluogo (con naturale adeguamento dell'indennità prevista per ViceSindaco e Assessori), nel caso di incarico svolto a tempo pieno, possa beneficiare della medesima indennità prevista dall'ordinamento nazionale per un Sindaco di Comune con analoga popolazione. Si tratterebbe, infatti, nel caso in cui non venisse introdotto il correttivo proposto, dell'unico caso in cui l'indennità determinata a seguito dell'approvazione del DDL di cui all'oggetto risulterebbe inferiore a quelle previste nell'ordinamento nazionale;
- in relazione all'indennità prevista per i Sindaci di Comuni di dimensione demografica compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti di classe segretarile superiore alla terza, che la stessa sia rideterminata con una riduzione di un quinto nel caso in cui l'incarico non sia svolto a tempo pieno, secondo quanto previsto per i Sindaci dei Comuni di dimensione superiore ai 10.000 abitanti dall'articolo 6 del regolamento 18/2/2020, n. 7 concernente *"Determinazione della misura e disciplina dell'indennità di carica e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige nel quinquennio 2020-2025 (art. 67 e 68 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.)"*;
- in relazione al disposto di cui all'articolo 4 della recente Legge provinciale 06 luglio 2022, n. 7 concernente *"Riforma delle comunità: modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022"* il quale dispone *"Al presidente, ai membri del consiglio dei sindaci, dell'assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo e a quelli del comitato esecutivo, se istituito, spetta un'indennità massima pari a quella prevista dalla normativa regionale per i componenti degli organi delle comunità. Ai componenti degli organi delle comunità che percepiscono indennità o gettoni di presenza per cariche esercitate contestualmente presso un ente locale ai sensi dell'articolo 67 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige), non spetta alcuna forma di indennità, salvo per il presidente e i componenti del comitato esecutivo ai quali l'indennità prevista dal primo periodo spetta al netto di quella percepita presso l'ente locale."*, di

adeguare le indennità previste dalla TABELLA L allegata al regolamento regionale 18/2/2020, n. 7, adeguandole rispettivamente, a partire dall'importo più basso, all'incremento riconosciuto all'indennità dei Sindaci di Comuni con popolazione da duemila a tremila abitanti (18 per cento), da tremila a cinquemila abitanti di classe segretarile superiore alla III (22 per cento) e da cinquemila a diecimila abitanti di classe segretarile non superiore alla terza (36 per cento), nella seguente maniera:

Vecchia indennità Presidente in euro	Nuova indennità Presidente in euro
2.891,00	3.411,00
3.212,00	3.919,00
3.533,00	4.805,00

- di adeguare l'indennità prevista dalla TABELLA L allegata al regolamento regionale 18/2/2020, n. 7 prevedendo, per il Procurador del Comun General de Fascia, un'indennità identica a quella del Comune di maggiori dimensioni all'interno del Territorio di riferimento, con naturale adeguamento di quelle previste per il Viceprocurador e dei Conseiseres de procura; ciò considerata la rilevanza costituzionale assegnata all'Ente de quo dall'art. 8 della L. cost 4 dicembre 2017, n. 1 e del disposto dell'articolo 10 del regolamento regionale n. 7/2020;

- di prevedere che la fascia demografica del Comune di riferimento o la sede segretarile, assunta a riferimento per la determinazione dell'indennità sia, sino al 2025, quella determinata dal regolamento regionale 7/2020, nel caso in cui la rideterminazione operata dal punto 6 del comma 1 lettera a) del DDL comporti un passaggio ad una fascia o ad un livello inferiore.

Infine, Le segnalo che l'Organismo da me presieduto ha richiesto di introdurre nel DDL esaminato una specifica disposizione volta a fugare ogni dubbio in merito al fatto che le sedute degli Organi comunali possano continuare a svolgersi in videoconferenza.

Si coglie con favore, all'art. 1 comma 1 lettera f), l'accoglimento dell'osservazione presentata da codesto Consiglio, con nota prot. n. 15944 di data 29/06/2022.

A disposizione per ogni chiarimento ritenuto opportuno, con l'occasione Le porgo i miei più distinti saluti.

Il Presidente
dott. Paride Giannoena

